



# COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

**COPIA**

## ORDINANZE SINDACALI

**N. 22 DEL 10-06-2020**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: Prescrizioni in materia di antincendio boschivo e di igiene urbana ed ambientale.**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO:

- Che con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;
- Che nel territorio comunale di Montereale (AQ) un gran numero di fondi privati non sono stati ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;

#### RITENUTO NECESSARIO:

- Di procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;
- Di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi e di interfaccia le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

CONSIDERATO pertanto ineludibile l'obbligo da parte dell'Amministrazione di adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni antincendio nazionali e regionali, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;

#### VISTI:

- Le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 art. 50 e 54 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- La Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
- Il D.Lgs n. 139 del 8.03.2006 *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"*;
- Il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 27.06.2011;

- La L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 “*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*”;

- La Regione - il 6 giugno 2017 - ha approvato definitivamente il Piano di Assetto Naturalistico;

- La Direttiva del il Presidente del Consiglio dei Ministri (N. 29356 del 19 maggio 2020, GU Serie Generale n.135 del 27 maggio 2020) “Attività antincendio boschivo per il 2020. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti” la quale, tra l’altro, riporta che:

- *L’avvio del 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria relativa al nuovo Coronavirus COVID-19, che ha oltremodo impegnato il nostro Paese in tutte le sue componenti statali e locali, con forti impatti sui diversi aspetti economici, politici, sociali e culturali. Quanto sta accadendo non può e non deve tuttavia fermare le altre attività, come quella del contrasto agli incendi boschivi, che caratterizzano l’azione della protezione civile nel nostro Paese. Sulla base dei dati storici e a prescindere dalla concomitante emergenza, si stima che gli incendi boschivi continueranno ad affliggere il nostro territorio durante il corso dell’anno, e in particolare nell’ormai prossimo periodo estivo. Sarà pertanto opportuno predisporre per tempo tutte le azioni necessarie così da non aver vanificato i continui e costanti sforzi fatti dal sistema antincendio boschivo del nostro Paese negli ultimi anni;*

- *Gli eventi che hanno recentemente interessato l’Australia, dove gli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale hanno causato ingenti danni non solo all’ecosistema naturale ma anche ai sistemi antropizzati, devono essere motivo di un’ulteriore profonda riflessione che deve rendere tutti consapevoli che quanto accaduto a migliaia di chilometri di distanza dalla nostra realtà, potrebbe potenzialmente e con le dovute differenze, accadere anche nel nostro territorio in quanto effetto diretto dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con fenomeni estremi sempre più frequenti;*

- *Ciò premesso, è appena il caso di ricordare che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono pienamente titolari della competenza in materia di antincendio boschivo ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e che, tenendo conto della situazione emergenziale COVID-19 in corso e delle attività fino ad ora schierate, è auspicabile che si attivino tempestivamente nell’organizzare, anche per il corrente anno 2020;*

- La nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila (N. 25053 del 19 maggio 2020) “Attività antincendio Boschivo 2020” con la quale si richiama l’attenzione, per quanto di competenza, all’attuazione di tutte quelle misure di mitigazione del rischio di innesco quali gestione, pulizia, manutenzione del bosco e riduzione della massa combustibile, nonché, per quanto attiene la viabilità stradale, autostradale e ferroviaria provinciale, a porre in essere gli interventi di rimozione delle sterpaglie e di ogni altro materiale combustibile lungo le reti di competenza, con la conseguente rimozione del residuo di sfalci e potature;

#### **PRESO ATTO:**

- Che la Regione Abruzzo ha fissato i termini della Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.) per la stagione 2020 a far data dall’1 luglio c.a.;

- Delle ulteriori prescrizioni regionali antincendio;

**RICHIAMATO** l’art. 7-bis del T.U. 267/00 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla L. n. 3 del 16 gennaio 2003 e D.L. n. 50 del 31 marzo 2003 che testualmente recita “1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di

*disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."*

## **ORDINA**

Su tutto il territorio comunale a far data dalla pubblicazione del presente atto, fino al 30 settembre p.v. (salvo successive diverse indicazioni), che:

- a. I proprietari e/o i conduttori di terreni, appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, che potrebbero altresì occultare la segnaletica stradale verticale ovvero compromettere la visuale libera in prossimità degli innesti stradali a raso soprattutto di viabilità secondaria/interpodereale;
- b. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno cinque metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame;
- c. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- d. I proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boschive, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
- e. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine, una fascia protettiva priva di qualsiasi materiale secco, avente larghezza non inferiore ai 5 metri;
- f. I proprietari e/o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti per una fascia di almeno 1 metro;
- g. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi;
- h. È assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere immediatamente smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati a cura dei soggetti proprietari/conduttori;
- i. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono tenere sgombrati tali aree, per una fascia fino a 20 mt dal confine ferroviario, da covoni di grano, materiale vegetale secco e da ogni altra materia combustibile ed inoltre di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una fascia di terreno solcato o arato e larga almeno 5 mt che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale (Nota RFI n. 2020/263 del 28 maggio 2020);
- j. I confini dei fondi confinanti con il limite di pertinenza ferroviario dovranno essere altresì tenuti sgombri, per una fascia di almeno 1 metro, da vegetazione infestante e, per mezzo di potatura, da siepi, rami ed alberature che dalla proprietà privata protendono verso il predetto confine;
- k. Ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo

nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Con specifico riferimento ai punti f, g, h della presente Ordinanza, come noto, le prescrizioni si intendono in vigore dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **ORDINA ALTRESÌ**

Su tutto il territorio comunale, a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre (salvo successive diverse indicazioni):

1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree a rischio;
2. Il divieto assoluto di accensione di qualsivoglia fiamma, a terra o in barbecue, all'interno delle aree protette e delle Riserve Naturali,;
3. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
4. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato;
5. Il divieto di accendere barbecue, ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate che però non siano ubicate all'interno delle aree protette e delle Riserve Naturali, rispettando quanto previsto nel punto 8;
6. Il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi di artificio, di c.d. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici salvo speciale licenza;
7. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto 8;
8. In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto precedente, l'uso del fuoco è consentito, secondo le indicazioni del punto 9:
  - A coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso;

- Per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni;
- 9. Il fuoco, nei casi previsti al punto 8, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle faville, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree;
- 10. Il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 11. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile;
- 12. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 13. Che chiunque avvisti un incendio boschivo o un principio di incendio, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento;

I soggetti competenti ai sensi del D. Lgs n. 285 del 1992 – Codice della Strada – hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e le pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 (salvo diverse successive indicazioni).

In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza - fatti salvi gli ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili - i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti fissati dall'art. 7 bis riportato in premessa;

L'amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione su Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa preventivamente alla Prefettura di L'Aquila – UTG.

Copia del provvedimento è, altresì, trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Montereale;
- Comando Stazione Forestali di Montereale;
- Questura dell'Aquila;
- Guardia di Finanza;
- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Provincia di dell'Aquila;
- Presidenza Giunta Regione Abruzzo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco dell'Aquila;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**  
**F.TO TEN. FRANCESCO SOCCORSI**

**IL SINDACO**  
*F.TO MASSIMILIANO GIORGI*